



D.G. 13/2018 prot. Nr. 6165 del 29 Novembre 2018

OGGETTO: *Piattaforma di trattamento meccanico-biologico con discarica di servizio/soccorso sita in Cavallino (LE) gestita dalla Società Ambiente & Sviluppo Scarl. Approvazione delle tariffe di conferimento per gli anni 2011-2012-2013-2017-2018.*

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell'Agazia per l'attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco Grandaliano.
- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato sino alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a stabilire che nelle more della nomina del Direttore Generale dell'Agazia, le funzioni ed i compiti di cui all'art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agazia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Ambiente & Sviluppo Scarl gestisce la piattaforma di trattamento meccanico-biologico e discarica di servizio soccorso (la cui operatività è cessata in data 14/03/2016) sita nel Comune di Cavallino (LE) in virtù del contratto di concessione rep. 472 del 17.05.1999 e dell'atto aggiuntivo contrattuale del 19.03.2008.
- la suddetta concessione prevedeva una durata della gestione del servizio di dieci anni sino al 2010 e che, alla scadenza della stessa, la gestione dell'impianto è proseguito a cura della medesima ditta Ambiente & Sviluppo Scarl in regime di proroga.
- con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO-OGA Provincia Lecce n. 9 del 17/12/2013 venivano approvate le tariffe di conferimento dei rifiuti da parte dei Comuni pari a €/ton 53,83 oltre IVA per gli anni 2011-2012 e di €/ton 54,56 oltre IVA per l'anno 2013;



- con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO-OGA Provincia Lecce n. 3 del 25/03/2014 veniva approvata la tariffa di conferimento dei rifiuti da parte dei Comuni pari a €/ton 51,56 oltre IVA per l'anno 2014;
- con l'approvazione delle precitate tariffe veniva riconosciuto il corrispettivo di €/ton €7,23 in favore del Comune di Cavallino, denominato "Royalty" per "l'utilizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti"
- con Decreto del Sub-Commissario dell'ATO-OGA Provincia Lecce n. 12 del 29/07/2016 venivano approvate le tariffe di conferimento dei rifiuti da parte dei Comuni pari a €/ton 47,46 oltre IVA per gli anni 2015-2016 e di €/ton 36,57 oltre IVA, a partire dal 15/03/2016 a seguito della chiusura della discarica di servizio/soccorso "Le Mate"; anche in questo caso, le stesse tariffe erano comprensive rispettivamente del corrispettivo di €/ton 7,23 e di €/ton 5,61 in favore del Comune di Cavallino, quale vantaggio economico a titolo di "Royalty";

RILEVATO CHE:

- con ricorso n. 506/2014 al Tar Puglia, Sez. di Lecce la Ditta Ambiente & Sviluppo Scarl chiedeva l'annullamento della Delibera n. 9/2013 dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO-OGA Provincia Lecce di approvazione delle tariffe per gli anni 2011-2012-2013 e che con Sentenza del TAR n. 886/2015 veniva respinto lo stesso ricorso, così confermando la validità delle tariffe approvate dall'Ente di Governo.
- Con ricorso n. 5425/2015 al Consiglio di Stato, la Ditta Ambiente & Sviluppo Scarl chiedeva la riforma della Sentenza del Tar Puglia n. 886/2015 ottenendo, con la Sentenza n. 1863/2017, l'annullamento della Delibera n. 9/2013 dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO-OGA Provincia Lecce di approvazione delle tariffe per gli anni 2011-2012-2013.
- con ricorso n. 1324/2014 al Tar Puglia, Sez. di Lecce la Ditta Ambiente & Sviluppo Scarl chiedeva l'annullamento della Delibera n. 3/2014 dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO-OGA Provincia Lecce di approvazione della tariffa per l'anno 2014 e che con Sentenza del TAR n. 1573/2018 veniva respinto lo stesso ricorso, così confermando la validità della tariffa approvate dall'Ente di Governo.

RITENUTO CHE:

- in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 24/2012 spetta all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici.
- Occorre procedere con la determinazione delle tariffe per gli anni 2011-2012-2013 in virtù delle disposizioni della citata Sentenza del Consiglio di Stato n. 1863/2017, nonché con il calcolo delle tariffe di conferimento per gli anni 2017 e 2018 non ancora calcolate a seguito della soppressione degli ex Governi d'Ambito ATO-OGA.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- AGER ha svolto appositi tavoli tecnici in data 01/12/2017 e 28/05/2018 con la Ditta Ambiente e Sviluppo Scarl per esaminare le osservazioni formulate dal gestore in merito alle modalità di determinazione della tariffa;
- AGER ha tenuto ulteriori incontri in data 19/09/2018 ed in data 30/10/2018 con i Comuni conferitori presso l'impianto di Cavallino, acquisendo, in data 26/10/2016 al prot. n. 5356 le



osservazioni trasmesse dal Comune di Melendugno in qualità di Ente delegato dai Comuni di Lizzanello, San Cesario di Lecce, Calimera, Castrì di Lecce, San Pietro in Lama, Caprarica di Lecce, San Donato di Lecce, Cavallino e Vernole, nonché le osservazioni del Comune di Cavallino accertate in data 17/10/2016 al prot. n. 5174.

VALUTATO, ALTRESÌ, CHE

- All'esito dell'esame della documentazione fornita dalla Ditta Ambiente e Sviluppo Scarl, delle considerazioni formulate dai Comuni e delle osservazioni dagli stessi trasmesse, nonché dall'analisi del contenuto della concessione rep. 472 del 17.05.1999 e dell'atto aggiuntivo contrattuale del 19.03.2008, nonché del contenuto del verbale d'intesa del 1° luglio 2006 sottoscritto tra il Commissario delegato, la Regione e i rappresentanti dell'Autorità per la gestione dei rifiuti e il Comune di Cavallino e delle schede di valutazione dei costi redatte dal Comune di Cavallino (nota prot. n. 6437 del 09/06/2006), sono state prodotte le seguenti analisi:
 - a) La tariffa di riferimento per la determinazione degli importi dovuti per gli anni 2011-2012-2013-2017-2018 è quella approvata con il verbale d'intesa del 1° luglio 2006 sottoscritto tra il Commissario delegato, la Regione, i rappresentanti dell'Autorità per la gestione dei rifiuti e il Comune di Cavallino ed è pari a €/ton 66,08. La stessa tariffa si sviluppa su un piano concessorio economico decennale decorrente dall'anno 2011, ossia allo scadere del periodo previsto dalla Convenzione rep. 472/1999. Per tale motivo non si ritiene necessario aggiungere la quota tariffaria di €/ton 3,03 relativo al recupero degli investimenti sostenuti dall'azienda per il periodo di gestione 2000-2010 in quanto remunerati con la tariffa corrisposta dai comuni nello stesso periodo.
 - b) La tariffa di €/ton 66,08 include al suo interno i costi per la chiusura e la post-gestione della prima discarica Guarini e del suo soprizzo. Tali costi erano già ricompresi nella tariffa di €/ton 55,78 corrisposta per il periodo 2000-2005 e di €/ton 62,46 per il periodo 2006-2010. Pertanto, la Ditta ha già ottenuto il riconoscimento di tali somme e le stesse valutazioni sono, altresì, riportate nella deliberazione adottata dall'Assemblea dell'ATOLE/1 nella adunata n. 53 del 20 Dicembre 2005 e non contestata dalla Ditta e nella nota prot. n. 13699 del 22/12/2005 trasmessa a tutti i Sindaci dell'ATO LE/1 dal Sindaco del Comune di Cavallino - Stazione appaltante - a seguito di incontro con Ambiente & Sviluppo. In virtù di tali considerazioni, dalla tariffa di €/ton 66,08 occorre procedere con una decurtazione di €/ton 4,03 imputabili a costi di chiusura e post-gestione della prima discarica Guarini e del suo soprizzo.
 - c) La tariffa di €/t 66,08 contiene tra i costi di esercizio anche quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti che la ditta avrebbe sostenuto per cinque anni a seguito dell'esaurimento della discarica "Le Mate". In realtà, a seguito della chiusura della discarica, l'onere di smaltimento dei rifiuti non è più ricaduto sulla ditta Ambiente & Sviluppo, bensì direttamente sui comuni che si sono avvalsi di altra discarica. Pertanto, nel piano decennale decorrente dall'anno 2011, la discarica "Le Mate" ha operato per 5 anni e due mesi sino al marzo del 2016. Successivamente a tale data occorre procedere con la decurtazione dei costi di smaltimento previsti nella tariffa di €/t 66,08 ed ammontanti ad €/t 13,35.



- d) Le schede di valutazione redatte dal Comune di Cavallino per il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (nota prot. n. 6437 del 09/06/2006) evidenziano che gli investimenti fissi per la realizzazione della nuova piattaforma adeguata e completata con la discarica “Le Mate” ammontano a € 20.156.070 di cui:
- piattaforma: € 12.424.388 compresi € 4.502.932 di immobilizzazioni pregresse dell’originario impianto
 - discarica “Le Mate”: € 4.507.704
 - discarica in soprizzo: € 3.223.978
- Il contributo pubblico è stato di € 11.145.434. Il contributo pubblico non poteva riguardare il soprizzo della discarica per le motivazioni esposte al punto b). Inoltre, il contributo pubblico non poteva riguardare le immobilizzazioni pregresse. Pertanto, il contributo pubblico di € 11.145.434 ha coperto i costi per l’adeguamento della piattaforma con i nuovi 14 biotunnel per € (12.424.388 - 4.502.932) = € 7.921.456. Con i restanti € 3.223.978 sono stati coperti parzialmente i costi della discarica “Le Mate” pari complessivamente a € 4.507.704. In ragione di ciò, l’onere per la realizzazione della discarica è ricaduto sul gestore Ambiente & Sviluppo per la residua somma di € 1.283.726, con un costo annuale di ammortamento da prevedere in tariffa nei dieci anni della nuova concessione pari a €/ton 0,82.
- e) La tariffa di €/t 66,08 include i costi qualificati come “oneri diversi” ex Paragrafo 8 del Decreto Commissario Delegato N. 296/2002, cioè per il ristoro ambientale in favore del comune sede di impianto e dei comuni contermini. Tali somme ammontano complessivamente ad €/ton 8,31. Si ritiene opportuno procedere con la loro decurtazione ed il successivo reinserimento dell’onere del ristoro ambientale spettante in favore dei Comuni di Cavallino, San Donato di Lecce e San Cesario di Lecce adoperando i criteri di calcolo stabiliti con la Sentenza del TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 3208/2015 (confermata con sentenza del CdS n. 704/2018) per il periodo 2010 – 10/2013 e dalla Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1461/2015 per il periodo 11/2013 – 2018.
- f) La tariffa di €/t 66,08, al netto delle decurtazioni e delle aggiunte di cui ai punti da a) ad e) deve essere sottoposta alla revisione adoperando l’indice ISTAT FOI – Generale avendo quale parametro di riferimento il valore attribuito per il mese di Gennaio 2011 e dando decorrenza alla revisione dal secondo anno di esercizio, ossia dall’anno 2012.

CONSIDERATO CHE:

le osservazioni formulate dal Comune di Cavallino non possono essere accolte per le ragioni che seguono:

- L’art. 10 della L.R. 13.08.93 n.17 prevede che *“il Comune titolare è tenuto a rendere disponibile l’impianto a servizio di tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza. I costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni interessati in proporzione all’entità dei rifiuti conferiti all’impianto da ciascun Comune, tenuto conto del quadro dei costi proposto all’atto della*



richiesta di autorizzazione all'esercizio...I costi di gestione degli impianti dovranno determinare le modalità di revisione delle tariffe di smaltimento".

- Considerato che la citata disposizione precisa tra i costi di gestione il contributo socio-ambientale a beneficio del comune sede dell'impianto ovvero dei Comuni adiacenti, senza che vi sia alcun riferimento ad altri oneri dovuti all'ente locale;
- Il decreto del Commissario Delegato del 30.09.02 n.296 fissa i criteri di determinazione della tariffa per il conferimento in discarica controllata dei rifiuti urbani (par.8), prevedendo a vantaggio del Comune sede dell'impianto il riconoscimento del solo "ristoro ambientale";
- Il maggior costo derivante dal riconoscimento del corrispettivo denominato "Royalties" per "l'uso degli impianti di trattamento rifiuti" a favore del Comune di Cavallino non trova giustificazione tra gli oneri esistenti certi nell'ammontare riconducibili, per natura, ad una delle voci descritte nelle citate disposizioni;
- Ai sensi dell'art. 9, comma 7 lett. a), L.R. 24/2012, l'Agenzia determina la tariffa in conformità alla normativa statale, conformandola ai principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione del settore e, per tale motivo, non può inserire voci di costo estranee alla normativa di riferimento;
- nell'ordinamento vige inoltre il noto principio di tipicità dell'entrate patrimoniali pubbliche strettamente riconducibile all'art. 23 della Costituzione secondo cui le entrate a carattere di corrispettivo devono rispettare il principio di riserva di legge;
- l'AGER non può inserire nella tariffa il maggior onere richiesto dal Comune di Cavallino a titolo di "ROYALTIES", come corrispettivo dovuto per l'uso degli impianti in quanto non sussumibile nella voce di costo "ristoro socio-ambientale".

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'applicazione delle suddette considerazioni determina le seguenti tariffe di conferimento presso l'impianto di Ambiente & Sviluppo scarl di Cavallino a carico dei Comuni:
 - Anno 2011: €/ton 57,81 oltre IVA, di cui €/ton 1,98 a titolo di ristoro ambientale
 - Anno 2012: €/ton 57,85 oltre IVA, di cui €/ton 1,95 a titolo di ristoro ambientale
 - Anno 2013 (sino al 12/11/2013): €/ton 56,31 oltre IVA, di cui €/ton 1,90 a titolo di ristoro ambientale.
 - Anno 2013 (dal 13/11/2013 al 31/12/2013): €/ton 55,87 oltre IVA, di cui €/ton 1,46 a titolo di ristoro ambientale.
 - Anno 2017: €/ton 29,29 oltre IVA, di cui €/ton 0,47 a titolo di ristoro ambientale
 - Anno 2018: €/ton 28,65 oltre IVA, di cui €/ton 0,46 a titolo di ristoro ambientale

VISTO:

- *il D.Lgs. 267/2000;*
- *la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016;*



- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018.*

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI APPROVARE** le tariffe di conferimento presso l'impianto di Ambiente & Sviluppo scarl di Cavallino (LE) a carico dei Comuni così determinate:
 - Anno 2011: €/ton 57,81 oltre IVA, di cui €/ton 1,98 a titolo di ristoro ambientale
 - Anno 2012: €/ton 57,85 oltre IVA, di cui €/ton 1,95 a titolo di ristoro ambientale
 - Anno 2013 (sino al 12/11/2013): €/ton 56,31 oltre IVA, di cui €/ton 1,90 a titolo di ristoro ambientale.
 - Anno 2013 (dal 13/11/2013 al 31/12/2013): €/ton 55,87 oltre IVA, di cui €/ton 1,46 a titolo di ristoro ambientale.
 - Anno 2017: €/ton 29,29 oltre IVA, di cui €/ton 0,47 a titolo di ristoro ambientale
 - Anno 2018: €/ton 28,65 oltre IVA, di cui €/ton 0,46 a titolo di ristoro ambientale

2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a:

Società Ambiente & Sviluppo Scarl., tutti i Comuni dell'ambito unico regionale che conferiscono presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Cavallino (LE) e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 29 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGER
AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO